



Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 8076 del 10 MAG. 2022

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091/7074428
Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso 091/7074414

Oggetto: Recepimento delle disposizioni legislative previste dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e s.m.i. avente ad oggetto "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2019, n. 13 – Chiarimenti.

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di
AGRIGENTO – CALTANISSETTA - CATANIA- ENNA
MESSINA - PALERMO – RAGUSA – SIRACUSA– TRAPANI
LORO SEDI

e per il tramite delle Prefetture **Ai comuni interessati al voto**

Con riferimento alla fattispecie di cui in oggetto, nel richiamare la Circolare prot. n. 10270 del 16.09.2020, con l'allegata comunicazione, nonché la nota prot. n. 9135 del 27.08.2020, già pubblicate sul sito di questo Dipartimento Autonomie Locali in occasione della tornata elettorale amministrativa 2020, nonché ripubblicate nella dedicata pagina relativa alle elezioni amministrative 2022, stante le ulteriori e reiterate richieste di chiarimenti al riguardo, si osserva che in materia di procedimento elettorale degli Enti locali, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, lo status di amministratore locale e l'assetto ordinamentale, istituzionale ed organizzativo degli Enti locali, è materia riservata alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana, tant'è che nel recente passato per materie analoghe questo Dipartimento Autonomie Locali, in via interpretativa, si è espresso nel senso che le norme varate dal legislatore statale non possono trovare applicazione presso gli Enti locali dell'Isola, in quanto non recepite dal legislatore siciliano.

Ciò posto, in materia di procedimento elettorale degli Enti locali, il Legislatore nazionale, con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha ulteriormente innovato tale quadro normativo, con specifica e più stringente disciplina, soprattutto in materia di erogazioni e finanziamenti nell'ambito delle elezioni amministrative, di pubblicità e trasparenza del curriculum vitae dei candidati e del relativo certificato penale.

Le disposizioni ivi contenute non attengono, tutte, a fattispecie riconducibili a materie per le quali il legislatore regionale deve operare il recepimento all'interno delle disposizioni normative regionali oggetto di potestà legislativa esclusiva.

In particolare, l'art. 1, comma 14 della Legge n. 3/2019 prevede, fra l'altro, che *"entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale....."* mentre il successivo comma 15, prevede, fra l'altro, che *"In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del*

Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo."

La pubblicazione deve essere effettuata in maniera da rendere facilmente accessibile il curriculum vitae ed il certificato penale dei candidati, in apposita sezione del sito internet dell'Ente cui si riferisce la consultazione elettorale, denominata "Elezioni trasparenti".

Per quanto attiene l'applicazione della Legge n. 3/2019 di che trattasi con riguardo ai richiamati commi 14 e 15, per le incombenze relative agli Enti locali dell'Isola, si ritiene che, analogamente ad altre norme, quali la Legge 6 luglio 2012, n. 96 che ha introdotto, all'articolo 13, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali di Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed agli stessi comuni ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge n. 515/1993, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste, questa per trovare applicazione nell'ordinamento della Regione Siciliana, regione a Statuto speciale con autonome norme in materia di status degli amministratori locali e procedimento elettorale, deve essere normativamente recepita dal legislatore regionale.

Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, i commi 14, 15 e 23 della Legge 9.01.2019, n. 3, devono essere fatti oggetto di previsione di recepimento in apposito disegno di legge, per l'applicazione della disciplina prevista dalla norma testé richiamata anche nella Regione Siciliana, per quanto attiene la pubblicazione e la pubblicità dei dati personali (curriculum ed eventuali pendenze giudiziarie) dei soggetti candidati alle elezioni amministrative, regionali e comunali, incidendo sul procedimento elettorale, stante che non può operarsi un recepimento *tout court* della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e s.m.i., in quanto i commi da 1 a 10 riguardano modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, nonché ad una serie di norme connesse e/o correlate o comunque ad aspetti legislativi di preminente competenza statale, potendo, eventualmente, prevedersi il recepimento, oltre che dei già richiamati commi 14, 15 e 23, anche dei commi 11, 12, 13, 21, 22 e 28, compatibilmente e nei limiti dell'applicabilità all'ordinamento regionale in materia di autonomie locali e procedimento elettorale.

Il Dirigente del Servizio
(dott. Giovanni Corso)



Il Dirigente Generale
(dr.ssa Margherita Rizza)



Il Funzionario direttivo
(dott. Giovanni Cocco)

